

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO FAPE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Fondo di Ateneo per il Public Engagement – FAPE – è finalizzato a supportare ed incentivare la progettazione e la realizzazione di iniziative istituzionali di “Valorizzazione delle conoscenze” con l’obiettivo di stimolare progettualità ed azioni dell’Ateneo finalizzate in particolare, a titolo esemplificativo, alla:
 - a) organizzazione di attività (es. concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, *performance* artistiche, eventi sportivi, mostre e altri eventi aperti alla comunità culturali di pubblica utilità);
 - b) divulgazione scientifica (es. prodotti dedicati al pubblico non accademico, programmi radiofonici e televisivi);
 - c) azioni per lo sviluppo della Scienza aperta (es. sensibilizzazione, diffusione, processo innovativo, coinvolgimento, *open data*, *research integrity*);
 - d) divulgazione multimediale (es. *blog* e altri canali social di comunicazione e divulgazione scientifica, escluso il sito istituzionale, pubblicazione e gestione di siti Web);
 - e) iniziative di coinvolgimento proattivo dei cittadini nella ricerca e/o nell’innovazione anche per favorire la disseminazione e l’implementazione dei risultati della ricerca e dell’innovazione nella società e ridurre disuguaglianze e discriminazioni (es. dibattiti, festival e caffè scientifici, consultazioni on-line, *citizen science*, cliniche legali);
 - f) attività di coinvolgimento e interazione con il mondo della scuola (es. esperimenti, simulazioni, giochi didattici e altre attività laboratoriali, educazione alla cittadinanza);
 - g) produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e politiche per l’inclusione (es. innovazione sociale, formulazione di programmi di pubblico interesse, partecipazione a iniziative di democrazia partecipativa, *consensus conferences*, *citizen panel*);
 - h) produzione, gestione e valorizzazione di beni artistici e culturali (es. poli museali, scavi archeologici, attività musicali, immobili e archivi storici, biblioteche ed emeroteche storiche, teatri e impianti sportivi, educazione museale e tutela del patrimonio).
2. Le quote FAPE sono attribuite annualmente su “Progetti di Valorizzazione delle conoscenze”, a seguito di procedure selettive bandite dall’Ateneo.
3. Le Aree Tematiche, i Progetti di valorizzazione delle conoscenze finanziati e ogni altra informazione inerente il FAPE, sono indicate in una pagina dedicata nel portale dell’Università.

Art. 2

Obiettivo, modalità di presentazione e destinatari

1. Al fine dell’assegnazione delle previste risorse annuali finanziarie stanziato dall’Università è emanato, con cadenza annuale, su una pagina web dedicata, il bando finalizzato a selezionare “Progetti di Valorizzazione delle conoscenze”.
2. Il bando, oltre ad ogni elemento utile allo scopo, deve contenere le seguenti informazioni minime essenziali:
 - Termini e modalità di presentazione della domanda;
 - I soggetti ammissibili;
 - I criteri di valutazione delle Proposte progettuali;
 - Tempi e modalità e durata di svolgimento dei Progetti oggetto di proposta e della relativa richiesta di finanziamento;
 - Obiettivi delle Proposte progettuali, dei destinatari, scadenze, finanziamento, spese ammissibili, personale coinvolto e impatto sul Territorio;
 - Richiesta di indicazione delle modalità di attuazione delle Proposte progettuali;
 - Gli obblighi del Proponente e le modalità di rendicontazione dei fondi.
3. Possono presentare Proposte progettuali in risposta ai bandi il Personale docente e ricercatore dell’Ateneo. Le Proposte progettuali possono essere presentate da un singolo proponente, il quale riveste il ruolo di Responsabile di Progetto, oppure, in modo congiunto, da più proponenti riuniti in Team. Il Team deve individuare preventivamente al proprio interno il Responsabile di Progetto, il quale presenterà la Proposta progettuale, specificando la composizione del Team stesso. Il Responsabile di Progetto ne sarà

l'unico referente e responsabile della gestione progettuale e amministrativo - contabile, nonché della rendicontazione, sia progettuale, che amministrativo - contabile, nei confronti dell'Ateneo e di terzi. Ogni proponente può presentare un solo progetto singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti. Lo stesso progetto non può beneficiare di più finanziamenti FAPE.

Art. 3

Commissione per la Qualità della Terza Missione

1. La Commissione per la Qualità della Terza Missione valuta le proposte progettuali pervenute, utilizzando i criteri indicati nel bando.
2. Per ciascun bando, il verbale della Commissione e i Progetti da ammettere al finanziamento sono approvati con Decreto Rettorale ed accederanno ai finanziamenti secondo l'ordine della graduatoria relativa, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 4

Spese ammissibili e rendicontazione

1. Il contributo d'Ateneo dovrà essere utilizzato unicamente per spese finalizzate alla realizzazione del progetto così come approvato dalla Commissione e nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. I fondi non potranno essere trasferiti a soggetti terzi (associazioni, enti, partner, privati), anche se inseriti nel progetto approvato.
- 3 La relazione scientifica attuativa e conclusiva del Progetto dovrà essere trasmessa a protocollo@unipr.it entro e non oltre 30 gg dal termine indicato per la conclusione del progetto medesimo, unitamente alla rendicontazione finanziaria dello stesso; è richiesta, inoltre, entro stessi termini, una relazione scientifica a scopo divulgativo che sarà pubblicata nel portale web di Ateneo.

Art. 5

Partenariato

1. Sono ammissibili, in qualità di partner esterni ai progetti, soggetti di varia natura tra cui, a titolo esemplificativo: enti pubblici, aziende, enti del terzo settore/ONG, associazioni.
2. I partner esterni devono avere un ruolo operativo nel progetto a titolo gratuito o come portatori di eventuale cofinanziamento acquisibile attraverso le vigenti procedure di contrattualistica e contabilità pubblica.

Art. 6

Utilizzo del nome e del logo

1. Per tutte le iniziative approvate, anche svolte in collaborazione con soggetti terzi ed esterni all'Università, il nome e il logo dell'Università di Parma dovranno essere utilizzati nel rispetto del Regolamento per l'uso del logo dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003, Regolamento UE n.2016/679 e D.Lgs. 101/2018), i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal Progetto e saranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
2. Per tutti gli aspetti inerenti al trattamento dei dati personali, si rimanda all'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 contenuta all'interno della domanda di contributo.